

ALLEGATO " A " ALL'ATTO NUMERO REP. 109957

NUMERO RAC. 17662

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

É costituita la società denominata:

"CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Cooperativa sociale - Onlus"

in breve: **"CODESS FVG"**

Articolo 2

SEDE

La società ha sede nel Comune di Udine. L'Assemblea dei soci è competente in merito al trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio comunale

Il Consiglio di Amministrazione è competente, ai sensi degli artt. 2519 e 2365 del C.C., in merito all'istituzione di sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici nei modi e termini di legge

Articolo 3

DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre dell'anno 2090 a decorrere dalla sua legale costituzione, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci

Articolo 4

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, di riforma del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modifiche ed integrazioni

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Articolo 5

SCOPO

La Cooperativa sociale, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, si

#p#

propone, attraverso lo svolgimento delle proprie attività indicate al successivo articolo 6, il perseguimento dei seguenti scopi:

- creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci;
- assicurare ai propri soci, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa;
- conseguire per i propri soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
- accrescere le capacità lavorative e la qualificazione dei propri soci anche attraverso la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale;
- sviluppare nei propri soci lavoratori il senso di partecipazione all'attività dell'impresa collettiva;
- promuovere, nel contesto della prestazione di lavoro e della vita societaria, i valori costituzionali della solidarietà, della dignità, dell'uguaglianza, della libertà della sicurezza, della salute

La Cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; la stessa, inoltre, può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di terzi non soci

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modifiche e integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano e per ciò stesso aderisce ad una delle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale

La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio

Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto, titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia

Articolo 6

OGGETTO

La Cooperativa si propone di intervenire nel campo socio-sanitario ed educativo con la promozione e la gestione di attività di assistenza alle persone e di servizi sul territorio ed all'interno di istituti per minori, per diversamente abili, tossicodipendenti, cittadini migranti ed anziani, nonché di ospedali e carceri

A solo titolo esemplificativo, la società svolge le seguenti attività:

- promuovere e gestire strutture residenziali e semiresidenziali, progettare e gestire servizi socio-assistenziali, sociali, sanitari, riabilitativi, infermieristici, educativi, ricreativi e formativi, rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale;
- promuovere, organizzare e gestire, in proprio e per conto terzi, asili nido, giardini per l'infanzia, scuole e centri per l'infanzia comunque denominati; organizzare attività scolastiche ed extrascolastiche per l'infanzia;
- offrire interventi nel settore del tempo libero, soprattutto dei giovani, con attività di animazione e gestione dei centri giovanili, centri culturali, ecc., così come organizzare e gestire servizi di informazione rivolti ai giovani (ad es. informagiovani), in collaborazione con enti pubblici e privati;
- offrire interventi nel campo del turismo sociale, contribuendo alla gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici e organizzare ogni altra iniziativa a carattere di studio tendente a valorizzare il patrimonio culturale del territorio in cui opera;
- intervenire in ambito formativo mediante la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi organizzati da enti pubblici e privati o dalla Cooperativa stessa; destinatari potranno essere gli stessi soci, soggetti esterni, enti vari, inoccupati, lavoratori

In relazione all'attività socio-sanitaria ed educativa svolta, la Cooperativa potrà promuovere e gestire altresì attività

culturali, ricreative, congressuali e turistiche utili al completamento dell'azione sociale di integrazione dei cittadini nella comunità e per la promozione umana

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti e medesime

Restano espressamente e tassativamente escluse, in ordine sia all'oggetto sociale, che alle attività propriamente strumentali ad esso, le attività che presentino profili in contrasto con i DD.LLgs. 385/1993, 415/1996 e 58/1998, le attività di cui alla Legge 23.11.1939, n. 1815, nonché ogni altra attività il cui esercizio sia vietato alle società cooperative ONLUS

La Cooperativa potrà raccogliere prestiti da soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una specifica sezione di attività ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale

La Cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale

TITOLO III **soci LAVORATORI**

Articolo 7

NUMERO E REQUISITI DEI soci

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

Possono essere soci:

- a) i lavoratori di ambo i sessi che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;
- b) coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci

c) elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale;

d) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, e i cui scopi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e che preveda lo sviluppo delle attività oggetto della stessa;

e) sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche

In nessun caso possono, essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro

Articolo 8

AMMISSIONE NUOVI soci

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita residenza o domicilio e cittadinanza;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con il regolamento, in una delle forme di cui all'articolo 5 del presente Statuto sottoscrivendo successivamente apposito contratto con la Cooperativa;

c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere mai inferiore a 10 (dieci) ed il cui ammontare complessivo non potrà essere né inferiore né superiore ai limiti di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'articolo 2, Legge 381/91, dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di

incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro soci

Dopo il ricevimento della delibera di ammissione il nuovo socio deve versare il capitale sottoscritto secondo le modalità e nei termini definiti dal Regolamento Interno della Cooperativa

Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione, senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diverrà inefficace

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni dalla domanda motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati a mezzo di lettera raccomandata RR

In questo caso l'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prossima successiva convocazione

In caso di pronuncia dell'Assemblea difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea stessa con apposita delibera entro trenta giorni

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre sulla richiesta di ammissione del socio sovventore

La delibera di ammissione a socio sovventore diventerà operativa e sarà annotata nel libro dopo che siano stati effettuati i versamenti delle azioni sottoscritte

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con le capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa

Inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti

Articolo 9

OBBLIGHI DEI soci

I soci dovranno sottoscrivere le azioni di cui al comma c) del

#p#

precedente articolo 8. Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità stabilite dal Regolamento Interno e nei termini previsti dal successivo articolo 22;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e delle scelte strategiche attraverso la condivisione e l'approvazione degli obiettivi societari in sede di assemblea annuale di approvazione del bilancio;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano analoghi scopi sociali o esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative

Articolo 10

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti a proprie spese

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente

L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile venga svolto da un rappresentante eventualmente assistito da professionista di fiducia

I diritti di cui sopra non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 11

PERDITÀ DELLA QUALITÀ DI socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte, o per scioglimento e messa in liquidazione nel caso di persone giuridiche

Le disposizioni in materia di perdita della qualità di socio si applicano in quanto compatibili, anche ai soci sovventori e ai soci volontari

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla perdita della qualità di socio consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 5 e, viceversa, il venir meno dell'ulteriore rapporto di lavoro determina, ai sensi dei successivi articoli, la cessazione del rapporto associativo

Articolo 12

RECESSO

Oltre che nei casi di recesso regolati dalla legge, il socio lavoratore può recedere nei casi in cui:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro

Il recesso non può essere parziale

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con lettera RR

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso e comunicare la relativa delibera di accoglimento al socio con lettera RR

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio con lettera RR che, entro sessanta giorni dal ricevimento, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 41

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del

rapporto sociale

Articolo 13

DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci lavoratori:

- a) interdetti, inabilitati o falliti;
- b) coloro che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
- c) in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento pensionistico. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto social, fatto salvo comunque quanto previsto dalle leggi in materia;
- d) nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della Cooperativa e comunque di perdita dei requisiti per essere socio lavoratore;
- e) che abbiano sciolto unilateralmente per dimissioni l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con l'adesione alla Cooperativa o successivamente

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio lavoratore ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci lavoratori da farsi a cura degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2527 Codice Civile

Articolo 14

ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che sia recidivo nell'inadempimento non grave delle obbligazioni di cui alla precedente lettera a) e, nonostante diffida, non abbia adeguato la propria condotta in conformità a quanto richiestogli;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 ultimo comma;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o

#p#

contrarie agli interessi sociali;

f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quali notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 Codice Civile;

g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;

h) che riveli a terzi segreti aziendali sia in campo tecnico che commerciale o notizie comunque riservate riguardanti la Cooperativa e/o i suoi soci;

i) che diffonda notizie mendaci o compia qualsiasi altro atto direttamente o indirettamente finalizzato a danneggiare l'immagine o gli interessi della Cooperativa, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 300/70;

j) che sottragga o danneggi volontariamente materiali, mezzi ed attrezzature della Cooperativa o di terzi;

k) che abbandoni il posto di lavoro creando pregiudizio all'incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti, oppure interruzioni di pubblico servizio;

l) che provochi per colpevole negligenza sul lavoro danni gravi ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della Cooperativa o di terzi;

m) che esegua durante l'orario di lavoro, attività per conto proprio o di terzi;

n) che venga condannato, con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati dolosi la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale;

o) che abbia subito la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro ad iniziativa della Cooperativa per giusta causa, per giustificato motivo o per ragioni disciplinari;

p) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi e dal presente Statuto

Richiamato quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, si ribadisce che l'esclusione prevista dal presente articolo comporta la perdita della qualità di socio e, pertanto, ne consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro; viceversa, il venir meno dell'ulteriore rapporto di lavoro determina la cessazione del rapporto associativo

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale ed al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

#p#

MORTE DEL socio

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della partecipazione da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste

Articolo 16

PROCEDURA E LIQUIDAZIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 42 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

I soci receduti, decaduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno soltanto diritto al rimborso delle partecipazioni di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del presente Statuto. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

E' fatto salvo il diritto della Cooperativa di ritenzione di ogni proprio eventuale credito liquido.

Articolo 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto, dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI soci LAVORATORI

Al fine di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed i soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e considerata la peculiare posizione occupata dal socio lavoratore nell'ambito organizzativo e produttivo della Cooperativa, la prestazione di lavoro dello stesso ed il

relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da un Regolamento interno, nel rispetto delle norme di Legge e, più specificamente, dell'articolo 3 della Legge n. 3.4.2001, n. 142, e successive modificazioni

Il Regolamento interno viene approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria

Per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, con particolare riferimento ai trattamenti economici e normativi ivi previsti, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il predetto Regolamento interno potrà delineare i presupposti di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure ritenute più idonee a far fronte allo stesso.

Il Regolamento interno potrà, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento di nuova attività, nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi

Articolo 19 **soci SOVVENTORI**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna pari ad Euro 51,64.= (cinquantuno virgola sessantaquattro) vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione ed al potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 5

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli sensi dell'art. 2346, comma 1, C.C.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la

quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione può essere maggiorato entro i limiti massimi previsti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, a ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto e a ciascun socio sovventore diverso da persona fisica non potranno essere attribuiti più di cinque voti.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà comunque diritto a un solo voto.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

Il socio sovventore può recedere dalla compagine sociale trascorso il periodo di permanenza stabilito dall'atto dell'ingresso in Cooperativa e nei casi previsti da apposito accordo tra le parti.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al

valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'articolo 25 dello Statuto

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori sarà maggiorato, rispetto a quello dei soci lavoratori, nella misura massima consentita dalla legge

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione

In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle partecipazioni dei soci lavoratori

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità

I soci sovventori sono obbligati, inoltre:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili

Articolo 20

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, non eccedente il doppio del capitale netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme

di legge

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 21

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di azioni dei soci lavoratori, ciascuna del valore nominale di Euro 51,64.= (cinquantuno virgola sessantaquattro);

a.2) le azioni nominative dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di Euro 51,64.= (cinquantuno virgola sessantaquattro), destinate allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 6 del presente Statuto;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 24 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dall'eventuale sovrapprezzo azioni di cui all'art. 8

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate

Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento ai sensi dell'articolo 12 della Legge 904/77

Articolo 22

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le azioni sottoscritte saranno versate con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 23

CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DEI SOCI LAVORATORI

Le azioni detenute dai soci lavoratori sono nominative

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci lavoratori contraggono con la medesima

Articolo 24

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

#p#

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche

Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine sino a 180 giorni

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera Assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli Amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare

delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 del codice civile

Articolo 25

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinandolo:

- a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.1.92, n. 59, nella misura del 3% ovvero non inferiore ai limiti previsti dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori ed ai soci sovventori, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale, finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 26

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale e gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato

Articolo 27

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori almeno 10 giorni prima dell'adunata mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima

L'avviso è inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto

In mancanza di tali formalità, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, se nominato. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Presidente dell'assemblea dovrà inoltre dare tempestiva comunicazione, in forma scritta, delle deliberazioni assembleari eventualmente assunte ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato, non presenti

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando particolari esigenze lo richiedano ai sensi dell'art. 2364 Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci, qualora nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori

In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta

Articolo 28

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

#p#

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 35 del presente Statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art.40 del presente Statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominati;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- 10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, ovvero a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 25;
- 11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente Statuto;
- 12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale

L'assemblea ordinaria delibera inoltre su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza

Articolo 29

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

Articolo 30

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento anticipato, il cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione e sulla liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta, o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole del 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea

Articolo 31

DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni

Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute

Ciascun socio sovventore diverso da persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente Statuto

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, che non sia Amministratore o Sindaco, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che abbia diritto al voto, nel rispetto della normativa vigente, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di quattro soci

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere

proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il 5% degli aventi diritto al voto

Articolo 32

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso vi siano più Vice Presidenti, l'assemblea è presieduta da quello più anziano di adesione alla cooperativa o da un socio eletto dall'Assemblea stessa

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio

Articolo 33

ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificano le condizioni di cui all'articolo 2540 C.C., ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle locali sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di quaranta soci

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale
- c) anche per le Assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione che dovrà essere almeno di 24 ore successiva a quella della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di

convocazione di ciascuna Assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di quaranta soci e, eventualmente, la località di convocazione delle Assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossime tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiori a quaranta;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea

Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da Assemblee separate

Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendo tra i soci in essa presenti o rappresentati, nella proporzione di uno a dieci o frazione di dieci, i propri delegati per l'Assemblea generale

Articolo 34

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri da un minimo di 3 ad un massimo di 11, eletti dall'assemblea generale

Possono essere eletti amministratori anche soggetti non soci

Gli amministratori possono essere scelti fra le diverse categorie di soci

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci lavoratori

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

Gli amministratori non potranno superare il numero dei mandati previsto dalle norme di legge

La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili, in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea. Salvo quanto previsto dall'art. 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge a dal presente

Statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici coi soci

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante il altra società

Articolo 35

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatto domanda da almeno due Consiglieri

La convocazione viene fatta per iscritto (lettera, telegramma, fax o posta elettronica), da spedirsi non meno di 5 giorni prima della adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano almeno informati un giorno prima della riunione

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti

Le votazioni sono normalmente palesi, a parità di voti prevale

#p#

il voto del Presidente

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, se nominato, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima del 20% del Capitale sociale

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri nella gestione della società; in particolare:

- delinea nel medio periodo le strategie aziendali approvate dall'Assemblea dei soci;
- delibera in merito agli investimenti agli obiettivi qualitativi e quantitativi;
- delibera in merito al budget annuale di gestione;
- delibera in merito alle politiche retributive, alla formazione e all'aggiornamento

Spetta, inoltre, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente;

#p#

- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto e sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito degli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 6 del presente Statuto;
- h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i) proporre all'Assemblea l'emissione delle azioni di socio sovventore;
- j) deliberare in materia di provvedimenti disciplinari in conformità al CCNL di riferimento al Regolamento Interno e alla normativa in materia;
- k) nominare le principali funzioni aziendali;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'attuazione delle azioni relative al raggiungimento degli obiettivi aziendali, compresa la gestione del budget annuale, a un Direttore da esso nominato

Articolo 36

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina

Articolo 37

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale

Il Presidente è autorizzato perciò a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione

Il Presidente dà altresì esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al/ai Vice-Presidente/i, a uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società e/o a soggetti terzi

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente. Nel caso vi siano più Vice - Presidenti le attribuzioni spettano a quello con maggiore anzianità di adesione alla cooperativa

Articolo 38

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge

I sindaci supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato

I sindaci, se nominati, sono eletti preferibilmente fra i non soci, dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso, se nominato

I sindaci, se nominati, durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i suoi componenti sono rieleggibili

La cessazione dei Sindaci, se nominati, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito

Articolo 39

COLLEGIO SINDACALE

Competenze

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione e l'assetto organizzativo della società e il suo concreto funzionamento, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge

partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, se nominati, possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici almeno ogni 90 giorni e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il collegio sindacale, se nominato, deve riferire specificatamente all'Assemblea di bilancio sui criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci, se nominati, può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima del 20% del Capitale sociale.

Articolo 40

CONTROLLO CONTABILE

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Se il collegio sindacale non è nominato, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea che ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Il revisore, o la società incaricata, verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Si considera in ogni caso, quale giusta causa di revoca dell'incarico di controllo contabile, il sopravvenire delle condizioni in presenza delle quali le vigenti leggi impongono la nomina del collegio sindacale.

Articolo 41

CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra soci, tra società e soci, così durante il rapporto sociale come al suo termine, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite, salvo norme inderogabili, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, alle parti che si impegnano ad avviare il tentativo di conciliazione secondo le procedure definite nel regolamento di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Udine, e, in subordine, al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, da nominarsi a cura della C.C.I.A.A. di Udine; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Il termine ultimo della pronuncia delle determinazioni arbitrali sarà di novanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale emanerà il lodo a maggioranza, potrà disporre consulenze e con la decisione porrà a carico del soccombente le spese e gli onorari degli arbitri, di consulenza e quelle di assistenza e di difesa legale sostenute dalle parti.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 42

SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dovrà deliberare in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere

Articolo 43

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
b) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 44

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. Il patrimonio sociale, fatta eccezione delle partecipazioni di capitale sociale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto per i casi di recesso, decadenza ed esclusione, non è in nessun caso ripartibile tra i soci

E' fatto divieto di distribuire dividendi, a remunerazione del capitale effettivamente versato, in misura superiore a quanto previsto dalla legge vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 C.C. e contenute nel presente articolo e negli articoli 21, 24 e 43 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 45

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea

Articolo 46

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle Leggi speciali sulla cooperazione

Firmato all'originale:

Massimiliano BRUMAT

Chiara CONTURSI notaio